



Ministero del Turismo

AVVISO PUBBLICO

**ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto interministeriale 26 agosto 2021, prot. 1625
ammesso alla registrazione della Corte dei Conti il 27 settembre 2021, n. 869**

FONDO DI CUI ALL'ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE 22 MARZO 2021, N. 41, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 21 MAGGIO 2021, N. 69, DESTINATE AGLI ESERCENTI ATTIVITÀ DI IMPIANTI DI RISALITA A FUNE, SVOLTE NEI COMUNI UBICATI ALL'INTERNO DEI COMPRESORI SCIISTICI

VISTO il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, recante *“Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19”*, che all'articolo 2 istituisce nello stato di previsione del Ministero del turismo un fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2021, destinato alla concessione di contributi in favore di soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici;

VISTO, in particolare, l'articolo 2, comma 2, lettera a), del citato decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, come convertito, il quale prescrive che *“430 milioni di euro sono erogati con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in favore degli esercenti attività di impianti di risalita a fune con un contributo stabilito nella misura del 70 per cento dell'importo corrispondente alla media dei ricavi di biglietteria negli anni 2017-2019 come risultanti dai relativi bilanci di esercizio depositati, ridotta al 70 per cento per l'incidenza dei costi fissi sostenuti”*;

VISTA la decisione C(2021)5938 del 4 agosto 2021, con la quale la Commissione europea ha autorizzato la misura prevista dall'art. 2, comma 2, lett. a), del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, indicando il limite massimo del contributo sulla base della differenza tra la media del margine operativo lordo (MOL) del periodo 2017-2019, corretta per l'effetto di contrazione del prodotto interno lordo (PIL), e il margine operativo lordo (MOL) del periodo dicembre 2020 – aprile 2021, come previsto dai paragrafi 30-34 della citata decisione C(2021)5938/2021

VISTO decreto interministeriale 26 agosto 2021, prot. 1625, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti il 27 settembre 2021, n. 869, recante *“Disposizioni applicative per la erogazione delle risorse stanziato sul fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, destinate agli esercenti attività di impianti di risalita a fune, svolte nei comuni ubicati all'interno dei comprensori sciistici”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 12 marzo 2021 recante il conferimento, per la durata di tre anni, a decorrere dalla data del relativo decreto, dell'incarico di Segretario



Ministero del Turismo

generale del Ministero del turismo, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001, e successive modificazioni, fermo restando il disposto dell'art. 19, comma 8, del medesimo d.lgs., al Dott. Lorenzo Quinzi;

RITENUTO di dover impartire le disposizioni attuative per l'erogazione delle risorse destinate agli esercenti attività di impianti di risalita a fune, svolte nei comuni ubicati all'interno dei comprensori sciistici, stanziare sul fondo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69;

SI INDICE

AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PARI A EURO 430 MILIONI DESTINATI AL RISTORO DELLE PERDITE SUBITE DAGLI ESERCENTI ATTIVITÀ DI IMPIANTI DI RISALITA A FUNE, SVOLTE NEI COMUNI UBICATI ALL'INTERNO DEI COMPRESORI SCIISTICI A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19, a valere sul fondo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

Art. 1

Oggetto

1. La ripartizione dei contributi relativi alle risorse stanziare pari a euro 430.000.000, è disposta, ai sensi del decreto interministeriale 26 agosto 2021, prot. 1625 ammesso alla registrazione della Corte dei Conti il 27 settembre 2021, n. 869, e l'assegnazione è effettuata in base alle istanze presentate secondo le modalità descritte all'articolo 3 del presente avviso.

Art. 2

Beneficiari

1. Sono beneficiari delle risorse di cui al presente avviso i soggetti e le imprese esercenti, in via primaria o prevalente, attività identificata dal codice ATECO 49.39.01 in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 comma 2 del decreto interministeriale 26 agosto 2021, prot. 1625, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti 27 settembre 2021, n. 869.



Ministero del Turismo

Art. 3

Istanza, contenuti e modalità di presentazione

1. L'istanza di accesso al contributo è effettuata attraverso una procedura automatizzata, compilando il format disponibile nello sportello telematico appositamente predisposto, raggiungibile all'indirizzo che sarà pubblicato sul sito del Ministero de Turismo al seguente link <https://www.ministeroturismo.gov.it/> una settimana prima dell'apertura del portale informatico stesso.
2. Il servizio messo a disposizione dell'utente consente di:
 - a) accedere alla piattaforma mediante SPID o CNS;
 - b) delegare la presentazione dell'istanza ad un soggetto terzo;
 - c) rilasciare dichiarazioni autocertificate ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e dell'articolo 18, comma 3-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241;
 - d) inoltrare la domanda di contributo firmata digitalmente dal soggetto interessato o dal delegato, con conseguente rilascio della ricevuta di avvenuta presentazione e trasmissione dell'istanza in formato PDF.Il servizio consente inoltre di scaricare il Manuale operativo di ausilio alla presentazione dell'istanza.
3. Ai fini della valutazione del contributo, ovvero il 49% della media dei ricavi di sola biglietteria negli anni 2017-2019, l'istante procede all'inserimento dei seguenti dati:
 - Importo in euro dei ricavi di sola biglietteria dell'anno 2017 come risultante dal bilancio di esercizio depositato;
 - Importo in euro dei ricavi di sola biglietteria dell'anno 2018 come risultante dal bilancio di esercizio depositato;
 - Importo in euro dei ricavi di sola biglietteria dell'anno 2019 come risultante dal bilancio di esercizio depositato;
 - Margine Operativo Lordo (MOL) nel periodo compreso tra il 4 dicembre 2016 e il 30 aprile 2017;
 - Margine Operativo Lordo (MOL) nel periodo compreso tra il 4 dicembre 2017 e il 30 aprile 2018;
 - Margine Operativo Lordo (MOL) nel periodo compreso tra il 4 dicembre 2018 e il 30 aprile 2019;
 - Margine Operativo Lordo (MOL) nel periodo compreso tra il 4 dicembre 2019 e il 30 aprile 2020;
 - Margine Operativo Lordo (MOL) nel periodo compreso tra il 4 dicembre 2020 e il 30



Ministero del Turismo

aprile 2021;

I dati relativi al MOL devono essere certificati da parte di *auditors* indipendenti. Nel caso in cui il Bilancio non sia ancora approvato è ammissibile un documento contabile pre-consuntivo anch'esso certificato. Nella determinazione del MOL per i mesi frazionati può essere applicato un peso proporzionale al numero dei giorni oggetto di ristoro.

ESEMPIO: MOL per periodo 4 dicembre – 30 aprile uguale somma dei cinque sottoperiodi

*MOL (4 dicembre - 31 dicembre) = [27gg/31gg]*MOL (dicembre)*

*MOL (1 gennaio - 31 gennaio) = [31gg/31gg]*MOL (gennaio)*

*MOL (1 febbraio – 28 febbraio) = [28gg/28gg]*MOL (febbraio)*

*MOL (1 marzo – 31 marzo) = [31gg/31gg]*MOL (marzo)*

*MOL (1 aprile – 30 aprile) = [30gg/30gg]*MOL (aprile).*

4. L'istante deve inoltre dichiarare:

- Il Comune, all'interno del comprensorio sciistico di appartenenza;
- la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 2, commi 1 e 2 del decreto del Ministro del Turismo di concerto con il Ministro delle economia e delle Finanze del 26 agosto 2021, prot. 1625, pubblicato sul sito del Ministero del Turismo;
- l'importo di altri contributi, a livello nazionale o regionale, eventualmente ricevuti con l'indicazione della tipologia/natura del ristoro.

Il sistema informativo permetterà inoltre di allegare all'istanza l'autodichiarazione antimafia.

5. Il sistema informatizzato di cui al comma 1, è programmato per:

- a) pre-valorizzare le informazioni relative al soggetto richiedente, estratte e certificate dal Registro delle imprese;
- b) Inibire l'accesso alla compilazione dell'istanza ai richiedenti che non soddisfino i requisiti di cui all'articolo 2 del decreto interministeriale 26 agosto 2021, prot. 1625, sulla base delle informazioni detenute nella banca dati del Registro delle imprese.

Art. 4

Assegnazione ed erogazione

1. L'assegnazione dei contributi è disposta con decreto del Direttore Generale competente, ovvero del Segretario Generale, a seguito dell'istruttoria effettuata sulle istanze pervenute. Sono fatti salvi gli effetti di eventuali controlli successivi, che dovessero comportare rettifiche al riconoscimento del contributo.
2. L'assegnazione dei contributi è, comunque, subordinata al rispetto della Decisione della Commissione europea C(2021)5938 del 4 agosto 2021.



Ministero del Turismo

3. L'erogazione del contributo ai beneficiari è effettuata subordinatamente alla verifica della regolarità contributiva dell'impresa e alla verifica inadempimenti ai sensi dell'art. 48 *bis* del d.P.R. 602/1973, secondo le disposizioni vigenti.

Art. 5

Revoca del contributo e controlli

1. Nel caso in cui le autodichiarazioni rilasciate in sede di presentazione di domanda di contributo contengano elementi non veritieri, la Direzione Generale competente dispone con proprio provvedimento la revoca del contributo assegnato, con recupero delle somme eventualmente corrisposte, maggiorate degli eventuali interessi e fatte salve le sanzioni di legge.
2. L'Amministrazione effettua controlli sulla veridicità delle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto del Ministro del Turismo di concerto con il Ministro delle economia e delle Finanze del 26 agosto 2021, prot. 1625 ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 6

Disposizioni finali

1. Il presente avviso ed i successivi atti sono pubblicati sul sito istituzionale www.ministeroturismo.gov.it. La pubblicazione ha valore di notifica nei confronti degli interessati.
2. La presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3 del presente avviso non costituisce un'aspettativa giuridicamente rilevante in relazione al riconoscimento di alcuna utilità giuridica e/o economica a favore delle imprese proponenti.
3. L'erogazione del contributo di cui al presente avviso è subordinata alle disponibilità presenti nel pertinente capitolo di bilancio del Ministero del Turismo.

Roma, 30 settembre 2021

IL SEGRETARIO GENERALE

Lorenzo Quinzi